DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 2

Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie

Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dai seguenti: " 11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore a 5000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali, con popolazione superiore a 5000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata e' approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruita'. 11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresi' coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonche' assumere personale a tempo determinato, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27. 11-ter. Le disposizioni dei commi 8, 23 e 27 non si applicano alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non si trovino in condizioni di squilibrio finanziario". Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono conservare sino al 31 dicembre 1994 i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-bis.

Versione in vigore dal 17 giugno 1994, non più in vigore dal 16 agosto 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale
Estremi	Decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-degli-enti-locali-in-materia-di-1994/art-2-disposizioni-relative-agli-enti-locali-che-non-versino-in-situazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it